

(N. 1963)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BORROMEO, CANALETTI GAUDENTI, TARTUFOLI, TOSELLI, TOMMASINI, VACCARO, CANEVARI e TISSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1951

Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività.

ONOREVOLI SENATORI. — La II Giunta del C.A.S.A.S. sorse inizialmente nell'ambito dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, come uno dei Comitati di reimpiego, previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, per attuare l'assistenza nel campo della ricostruzione edilizia fornendo i mezzi necessari a basso tasso d'interesse.

Fin dalla prima esperienza si constatarono la notevole utilità dell'iniziativa, i consensi sempre crescenti, la idoneità dell'organismo ad assolvere i compiti demandatigli; ond'è che ben presto furono assorbiti i fondi concessi dall'A. A. I. (4 miliardi) e alla II Giunta furono assegnati fondi per 40 miliardi messi a disposizione in quattro esercizi finanziari dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 36 legge 25 giugno 1949, n. 409).

Correlativamente con questo sviluppo, le disposizioni intervenute in materia (legge 20 dicembre 1948, n. 1515, oltre la già citata legge 25 giugno 1949, n. 409) conferirono all'Ente una posizione giuridica più indipendente ed autonoma, rendendolo direttamente titolare di diritti e di obblighi.

In pratica la II Giunta del C.A.S.A.S. si è rivelata un efficiente organismo per l'impulso

dell'attività ricostruttiva edilizia, in stretto collegamento con il Ministero dei lavori pubblici; ed invero mutui e sconti sono effettuati in relazione ai riconoscimenti del danno e alla concessione dei contributi da parte dello Stato, di guisa che può affermarsi che l'intervento della II Giunta è stato di essenziale importanza ai fini della concreta attuazione delle provvidenze statali per la ricostruzione edilizia.

Senonchè la struttura dell'organismo risente ancora delle sue origini onde appare indispensabile apportare qualche integrazione e qualche ritocco. A ciò si provvede con le unite disposizioni, la prima delle quali è diretta a precisare, chiarendo una situazione già costituita, quali siano esattamente le attribuzioni della II Giunta. La seconda e la terza disposizione sono intese a rafforzare i controlli già esistenti, disponendo la istituzione di un collegio di revisori nel quale trovino posto i rappresentanti della Corte dei conti, del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, nonchè a stabilire l'obbligo della presentazione periodica del bilancio per l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, sotto la cui competenza l'Ente ricade, approvazione da darsi di concerto con il Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) sconti di annualità ad imprese assuntrici di opere pubbliche a pagamento differito;

d) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senzatetto a pagamento differito;

e) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

f) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.

A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

Art. 2.

La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.

Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro dei lavori pubblici per l'approvazione.

L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro del tesoro.